

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024
409/2024/R/EEL

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO, IN VISTA DELL'AVVIO DELLA FASE TRANSITORIA DI CUI AL TESTO INTEGRATO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2024, 304/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 304/2024/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha:
 - approvato, a valere dall'1 gennaio 2025, il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), che definisce, tra l'altro, il quadro regolatorio in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento (singolarmente e tramite aggregato), separazione dei ruoli fra

Balancing Service Provider (di seguito: BSP) e *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e *settlement* del servizio di dispacciamento;

- abrogato, a decorrere dall'1 gennaio 2025, la deliberazione 111/06, ad eccezione delle parti attinenti alla regolazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- con la deliberazione 304/2024/R/eel, l'Autorità ha introdotto alcune modifiche al TIDE, delineando un percorso di implementazione graduale a tre fasi; la prima delle menzionate fasi, denominata fase transitoria, inizierà l'1 gennaio 2025 e la sua conclusione è prevista al 31 gennaio 2026;
- la fase transitoria del TIDE prevede, tra l'altro:
 - il mantenimento in essere delle medesime tipologie di unità di produzione di cui alla deliberazione 111/06, al fine di facilitare il mantenimento delle codifiche delle unità;
 - innovazioni circa la nomenclatura delle diverse fasi che compongono il mercato elettrico, con particolare riferimento all'introduzione della definizione di *Integrated Scheduling Process*, in luogo dell'attuale mercato per il servizio del dispacciamento;
 - novità rispetto alla definizione di periodo rilevante, per l'introduzione della *Market Time Unit* (MTU), rispetto ai mercati dell'energia, e dell'*Imbalance Settlement Period* (ISP), in relazione al mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento e al *settlement* degli sbilanciamenti;
 - cambiamenti in tema di programmazione delle diverse unità che partecipano al mercato elettrico, con l'utilizzo dei concetti di programma base e programma finale e la possibilità per gli operatori di definire un programma base diverso rispetto ai volumi sottesi alle offerte accettate sui mercati dell'energia;
 - l'applicazione della versione del Codice di Rete in essere al 31 dicembre 2024, complementata da un documento di raccordo con le disposizioni del TIDE valide in questa fase e fatti salvi eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari come approvati dall'Autorità;
 - l'abilitazione automatica, come unità abilitate singolarmente (di seguito: UAS), di tutte le unità di produzione abilitate ai sensi della deliberazione 111/06 che soddisfino i requisiti previsti da Terna per l'abilitazione come UAS; detta abilitazione vale per gli stessi servizi ancillari nazionali globali a cui dette unità sono abilitate fino al 31 dicembre 2024;
 - l'assunzione anche del ruolo di BSP da parte del BRP titolare di UAS, con diritti e doveri regolati dal contratto di dispacciamento in essere con Terna;
 - che non si applichino i corrispettivi per le movimentazioni di cui alla sezione 22 del TIDE, mentre continuino trovare applicazione i corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento previsti dalla versione del Codice di Rete in essere al 31 dicembre 2024, fatti salvi eventuali aggiornamenti che dovessero rendersi necessari come approvati dall'Autorità;
 - che tutte le unità di produzione rilevanti non abilitate come identificate ai sensi della deliberazione 111/06 e della versione del Codice di Rete in essere al 31 dicembre

2024 siano automaticamente identificate come unità non abilitate da programmare (UnAP);

- che Terna continui a gestire il mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento secondo le stesse regole e modalità adottate per il mercato per il servizio di dispacciamento in essere fino al 31 dicembre 2024;
- che Terna possa continuare a utilizzare la nomenclatura dei servizi ancillari nazionali globali storicamente adottata nel Codice di Rete, nel rispetto di specifici criteri di equivalenza indicati nel TIDE;
- che i contratti per il servizio di dispacciamento stipulati ai sensi della deliberazione 111/06 rimangano validi fino al termine della fase transitoria e che i relativi utenti del dispacciamento acquisiscano automaticamente la qualifica di BRP *ex* TIDE con i relativi diritti e obblighi;
- la regolazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla deliberazione 111/06, richiede alcuni adattamenti per tenere conto dell’inizio della fase transitoria prevista dal TIDE;
- con l’avvio delle *Intraday Auction* (di seguito: IDA) sulle frontiere italiane, si è determinato il superamento delle *Complementary Regional Intraday Auction* (di seguito: CRIDA).

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare e integrare la deliberazione 111/06, in modo tale da assicurare che la regolazione degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico sia coerente con le disposizioni del TIDE valide per la fase transitoria, mantenendo, al contempo, la vigente impostazione della disciplina dell’essenzialità e l’utilizzo della terminologia ormai consolidata nell’ambito della disciplina medesima;
- tenere altresì conto del superamento delle CRIDA a seguito dell’avvio delle IDA sulle frontiere italiane

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
 - all’inizio del comma 1.1, le parole “Ai fini” sono sostituite con le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1.2, ai fini”;
 - dopo il comma 1.1, è aggiunto il seguente comma: “
1.2 Dall’1 gennaio 2025, ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento attinenti alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, di cui alla Parte III, Titolo 2, e alla Parte IV, si applicano le definizioni di cui all’Allegato A alla deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **costo storico originario** di un'immobilizzazione è il costo di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione o il relativo costo di realizzazione interna;
- **immobilizzazione soggetta ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi immobilizzazione che, a seguito di un provvedimento dell'Autorità, anche se adottato prima dell'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42, presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione, di cui al comma 63.13, di un impianto essenziale;
 - b) sia oggetto di un provvedimento dell'Autorità secondo il quale, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, sia applicato un periodo di ammortamento pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il termine del periodo di ammissione al regime di reintegrazione, nel caso in cui l'attuazione del comma 65.17 preveda che il periodo di ammortamento si completi successivamente;
 - c) il relativo ammortamento sia iniziato prima del termine del periodo di assoggettamento dell'impianto al regime di reintegrazione;
- **impianto extra reintegrazione con immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione** è qualsiasi impianto che presenti contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) dopo un periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, all'impianto non è applicato detto regime, anche se la fine dell'applicazione del regime è anteriore all'entrata in vigore dei commi da 65.36 a 65.42;
 - b) nel periodo di assoggettamento al regime di reintegrazione, una o più immobilizzazioni dell'impianto sono rientrate nella categoria delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato nel regime di reintegrazione;
- **impianto qualificato e singolarmente essenziale post-asta** è un impianto di produzione che, oltre a essere parzialmente o integralmente qualificato ai fini del mercato della capacità per un dato periodo di consegna, rientra, per il medesimo periodo o parte di esso, nel novero delle risorse essenziali che possono essere assoggettate a uno dei regimi di essenzialità con provvedimento successivo al ventesimo giorno precedente alla data della procedura concorsuale del mercato della capacità avente ad oggetto il citato periodo di consegna;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è l'*Integrated Scheduling Process* di cui al TIDE;
- **MSD ex ante** corrisponde alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;

- **periodo rilevante** corrisponde, nel caso del mercato del giorno prima, del mercato infragiornaliero e del mercato elettrico a termine, alle rispettive *Market Time Unit* di cui al TIDE, mentre, nel caso dell'*Integrated Scheduling Process*, all'*Imbalance Settlement Period* di cui al TIDE;
- **potenza efficiente netta** è la potenza attiva massima di un'unità di produzione che può essere erogata con continuità (ad es. per un gruppo termoelettrico) o per un determinato numero di ore (ad es. per un impianto idroelettrico) come risultante dal GAUDI;
- **potenza massima erogabile** è la potenza massima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e diminuita della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole per il dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna;
- **potenza minima erogabile** è la potenza minima stabilmente erogabile dall'unità di produzione nelle normali condizioni di funzionamento (al netto della potenza assorbita dai servizi ausiliari e aumentata della semibanda di regolazione primaria, come richiesta nelle regole di dispacciamento) come risultante dal Registro delle Unità di Produzione dinamico (cd. RUP dinamico) tenuto da Terna;
- **prezzo limite tecnico massimo (minimo)** è il prezzo massimo (minimo) dei mercati dell'energia come definito da ACER ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento CACM;
- **programma C.E.T. di immissione** corrisponde alle offerte CET di immissione, di cui al TIDE;
- **programma C.E.T. post-MGP di immissione** corrisponde alle offerte CET di immissione accettate, di cui al TIDE;
- **programma intermedio cumulato di immissione** è il programma post-MGP cumulato di immissione, come eventualmente modificato in esito al mercato infragiornaliero e, nel caso di unità abilitate, alle eventuali quantità accettate in esito all'ultima sottofase conclusa di MSD dell'*Integrated Scheduling Process* di cui al TIDE. Nel caso delle unità abilitate, il più recente programma intermedio cumulato disponibile prima dell'esecuzione di una determinata sottofase di MSD è considerato come il programma di riferimento per le offerte in quella specifica sottofase;
- **programma post-MGP cumulato di immissione** è il programma base di cui al TIDE, al netto delle modifiche in esito al mercato infragiornaliero;
- **programma vincolante modificato e corretto di immissione** è il programma finale di cui al TIDE;
- **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;

-*-

- **Regolamento CACM** è il Regolamento (UE) 2015/1222;
 - **decreto legislativo n. 79/99** è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 - **legge n. 2/09** è la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - **TIDE** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, come successivamente integrato e modificato.”;
- ai commi 64.2 e 65.1, le parole “sul MI-CRIDA” sono sostituite dalle seguenti parole:
“nelle sessioni d’asta del mercato infragiornaliero”;
 - al comma 64.3, le parole “al MI-CRIDA” sono sostituite dalle seguenti parole:
“alle sessioni d’asta del mercato infragiornaliero”;
 - al comma 64.4, le parole “mercato per i servizi di dispacciamento” sono sostituite dalle seguenti parole:
“mercato per il servizio di dispacciamento”;
 - ai commi 64.7, 64.11, lettera e), 65.3.3, 65.3.4 e 65.4, le parole “mercato del servizio di dispacciamento” sono sostituite dalle seguenti parole:
“mercato per il servizio di dispacciamento”;
 - ai commi 64.26 e 64.27, lettera b), le parole “prezzi in ore” sono sostituite dalle seguenti parole:
“prezzi registrati nei periodi rilevanti relativi a ore”;
 - al comma 65.2, le parole “mercato del giorno prima e sul MI-CRIDA” sono sostituite dalle seguenti parole:
“mercato del giorno prima e nelle sessioni d’asta del mercato infragiornaliero”;
 - al comma 65.2, le parole “energia elettrica venduta nel MI-CRIDA, nel caso di offerte di vendita sul MI-CRIDA” sono sostituite dalle seguenti parole:
“energia elettrica venduta nelle sessioni d’asta del mercato infragiornaliero, nel caso di offerte di vendita nelle stesse”;
 - al comma 65.32, lettera b) le parole “ciascuna ora” sono sostituite dalle seguenti parole “ciascun periodo rilevante”;
 - ai commi 65*bis*.2, lettera a), e 65*bis*.4, le parole “mercato dei servizi di dispacciamento” sono sostituite dalle seguenti parole:
“mercato per il servizio di dispacciamento”;
 - al comma 65*bis*.2, lettera b), le parole “e con la tempistica” sono sostituite dalle seguenti parole:
“e, sino all’anno 2024, con la tempistica”;
 - ai commi 65*bis*.2, lettere b) e c), e 65*bis*.12, lettera a), punto 2.2, la parola “MSD” è sostituita dalle seguenti parole:
“mercato per il servizio di dispacciamento”;
2. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;

3. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate con lo stesso, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini